Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980 registro n. 10 Difesa, foglio n. 263

E' conferita al sottonotato ufficiale la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già concessagli dal comandante delle truppe d'Albania il 3 agosto 1920:

BONACCI Goffredo, nato a Roma il 12 agosto 1899, tenente del 112° reggimento fanteria. — Incaricato di piazzare un lancia stokes in posizione battuta da fuoco nemico, assolveva il compito affidatogli con calma, intelligenza, serenità e sprezzo del pericolo. — Quota 59 - Valona, 23 luglio 1920.

(5315)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **913**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 57, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:

semiotica;
storia del Rinascimento;
sociologia della religione;
storia della scienza.

Art. 2.

All'art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia, sono aggiunti i seguenti:

semiotica;
psicologia dinamica;
sociologia della religione;
storia della scienza.

Art. 3.

All'art. 59, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono aggiunti i seguenti:

semiotica;
sociologia della religione;
storia della scienza;
metodologia e didattica;
antropologia culturale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **914**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 25, relativo alla facoltà di giurisprudenza, è sostituito dal seguente:

Art. 25. — L'esame di laurea, tanto in giurisprudenza che in scienze politiche, consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **915**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 41, relativo all'ammissione all'esame di laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventuno insegnamenti ivi comprese due lingue straniere scelte fra le seguenti insegnate nella facoltà: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1980
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **916**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 175, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in medicina veterinaria, è sostituito dal seguente:

L'esame di istologia generale e speciale (anatomia microscopica) deve precedere l'esame di anatomia sistematica e comparata degli animali domestici (prima parte) il cui superamento, insieme con quello di biochimica, è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame di fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica (prima parte).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1980
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. 208.

Prelevamento di L. 1.410.650.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.410.650.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1444. — Fitto di locali ed oneri accesori	L.	17.000.000
Cap. 2193. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	5.000.000
Cap. 3544. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	3.000.000
Cap. 4286. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	14.150.000
Cap. 5817. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	65.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	5.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	2.500.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	5.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni allo estero	L.	5.000.000
Cap. 1572. — Fitto di locali e oneri accessori	L.	500.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	»	80.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2612. — Indennità, ecc. per le missioni, ecc.	L.	4.000.000
Cap. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.	»	700.000.000
	L.	1.410.650.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 20

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1975 recante le norme sulla organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto, che fissa, allo art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 21 aprile 1979, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il citato comitato per il quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1979, n. 1535, con la quale il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ha comunicato il decesso dell'ing. Nino Folonari componente del comitato stesso in rappresentanza degli industriali vinicoli;

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina in sostituzione dell'ing. Nino Folonari suddetto di un nuovo rappresentante degli industriali vinicoli;

Vista la lettera in data 24 ottobre 1979, con la quale le organizzazioni di categorie designano il dott. Ambrogio Folonari;

Ritenuto di accogliere tale designazione e di procedere alla sostituzione dell'ing. Nino Folonari con il dott. Ambrogio Folonari;

Decreta:

Il dott. Ambrogio Folonari è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984, in sostituzione dello ing. Nino Folonari e in rappresentanza degli industriali vinicoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1980
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 279

(5145)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Revoca alla società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, in Norwich (Inghilterra), su rinuncia della stessa, dell'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nel ramo responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1966, col quale la società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede in Norwich (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni in vari specificati rami, tra i quali il ramo responsabilità civile autoveicoli;

Vista la lettera in data 31 gennaio 1980, con la quale la società predetta ha comunicato di voler rinunciare all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che l'ultimo dei contratti assunti nel ramo in questione è scaduto il 18 settembre 1979 e che ricorrono le circostanze per le quali occorre procedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa per l'esercizio del ramo di cui trattasi;

Decreta:

E' revocata alla società Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nel ramo responsabilità civile autoveicoli.

La revoca importa per la società il divieto di assumere nuovi contratti nel ramo predetto, salva la gestione degli affari ancora pendenti.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Rideterminazione della pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 278, con il quale è stata determinata, a decorrere dal 29 marzo 1961, la pianta organica degli operai permanenti in complessive duecentottantuno unità ripartite come segue:

capo operaio	unità	26
operaio specializzato di prima categoria . .	»	33
operaio qualificato di seconda categoria . .	»	117
operaio comune di terza categoria	»	105
Totale	unità	281

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, registro n. 3, foglio n. 152, con il quale, per effetto della legge 6 giugno 1973, n. 306, la pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata a decorrere dal 4 luglio 1973 così rideterminata:

capo operaio	unità	27
operaio specializzato di prima categoria . .	»	39
operaio qualificato di seconda categoria . .	»	92
operaio comune di terza categoria	»	128
Totale	unità	286

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372, ed in particolare gli articoli 1 e 2 in base ai quali si dovrà procedere alla rideterminazione, tra l'altro, con effetto dal 1° gennaio 1978, dei contingenti degli operai delle amministrazioni statali da cui vengono enucleati i posti dei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alle vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977, ha indicato nelle categorie degli operai permanenti i seguenti posti da attribuire ai ruoli unici e che pertanto vanno portati in diminuzione nelle medesime categorie, operai specializzati di prima categoria posti 8, operai qualificati di seconda categoria posti 8, operai comuni di terza categoria posti 19;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, in base alla quale la pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla data del 31 dicembre 1977 si è ridotta di cinque unità così ripartite: tre operai specializzati, due operai qualificati;

che pertanto per effetto delle suddette riduzioni la pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. con effetto dal 1° gennaio 1978 va così rideterminata:

capo operaio	unità	27
operaio specializzato di prima categoria . .	»	28
operaio qualificato di seconda categoria . .	»	82
operaio comune di terza categoria	»	109
Totale	unità	246

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978, la pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene così rideterminata:

capo operaio	unità	27
operaio qualificato di prima categoria . . .	»	28
operaio qualificato di seconda categoria . .	»	82
operaio comune di terza categoria	»	109

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 228

(5382)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 1 luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica, all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto e 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1976, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti del predetto ente per un triennio;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

De Vescovi dott. Simone, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente;

Levatino dott. Santo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Orsenigo rag. Luciano Oreste, in rappresentanza della regione Lombardia;

Franconieri dott. Salvatore , in rappresentanza del comune di Milano;

Ravalli dott. Salvatore, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Moraldi Enrico, in rappresentanza degli espositori della fiera.

Membri supplenti:

Bruzzese dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Valenzi dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5210)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Assegnazione al comune di Pescara di un segretario comunale di classe 1ª/A.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la deliberazione n. 142 in data 12 luglio 1979 con la quale il consiglio comunale di Pescara ha chiesto l'assegnazione a quel comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Pescara è sede di sette assessorati della regione Abruzzo ed è sede di importanti uffici pubblici quali il tribunale amministrativo regionale, l'Università degli studi e l'ufficio regionale del lavoro di interesse e competenza non esclusivamente provinciale;

che la città è classificata stazione di soggiorno ed è fornita di un porto commerciale di prima classe;

che nell'ambito del territorio comunale hanno sede numerose industrie ed esiste un vasto tessuto commerciale ed artigiano;

Considerato che il comune di Pescara si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972;

Decreta:

E' assegnato al comune di Pescara un segretario comunale di classe 1/*A*.

Il prefetto di Pescara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Autorizzazione alla società « Euganea fiduciaria S.p.a. », in Verona, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Euganea fiduciaria S.p.a. », con sede in Verona, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Euganea fiduciaria S.p.a. », con sede in Verona, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(5346)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Autorizzazione alla società Gefital S.r.l., in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Gefital S.r.l., con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Gefital S.r.l. » con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(5344)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche delle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) *e c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Liguria che segnala il carattere eccezionale delle piogge torrenziali del 20, 21 settembre 1979 in vari comuni della provincia di Genova;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Genova - piogge torrenziali del 20, 21 settembre 1979 nel territorio dei comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

(5376)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Varese;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Varese sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.889

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.264
qualificati . . . . » 19.906
specializzati . . . . » 21.195

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Verona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Verona sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.937

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.177
qualificati . . . . » 19.982
specializzati . . . . » 21.296

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna pro-

vincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Viterbo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Viterbo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.166
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.322
qualificati	»	19.973
specializzati	»	21.294

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5421)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Porcellane Richard-Ginori con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 28 dicembre 1978, 15 marzo 1979, 22 giugno 1979, 2 agosto 1979, 21 novembre 1979 e 20 aprile 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 di approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978 con il quale sono stati approvati modelli di bilancio degli enti ed imprese che esercitano le assicurazioni;

Ritenuto che è necessario modificare il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità approvato con il citato decreto ministeriale 9 ottobre 1978, al fine di tener conto dei suddetti nuovi modelli di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Il prospetto che, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica debbono allegare al bilancio dell'esercizio per dimostrare la situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, deve essere redatto in conformità all'annesso modello.

Art. 2.

Le imprese che hanno la loro sede in uno stato terzo rispetto alla Comunità economica europea debbono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, utilizzare, per quanto possibile, il modello di cui al precedente comma avuto riguardo alle disposizioni per esse stabilite dagli articoli 50 e 51 della predetta legge.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'

(Secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 giugno 1978, n. 295)

Esercizio ....

Rami esercitati	Natura giuridica s.p.a.	s. mutua	s. cooperativa a r.l.
R.C. autoveicoli, aeromobili, natanti, generale; credito; cauzione	☐	☐	☐
Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, natanti; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere	☐	☐	☐
Altri danni ai beni; tutela giudiziaria	☐	☐	☐

(Segnare il riquadro che interessa tenendo conto, per quanto riguarda l'esercizio dei rami, di quanto è previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295).

Capitale o fondo di garanzia minimi (art. 10 della citata legge) . . . .

Quota di garanzia minima (art. 41 della citata legge) . . . .

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' PER L'ESERCIZIO *N* DESUNTE DAI BILANCI

— *le sigle delle voci sono quelle dei modelli 5 e 6 del D.P.R. 14.12.1978 e dei modelli A e B del D.M. 26.1.1978.*

Voci di modelli del bilancio dell'esercizio N			(lire)
(1)	Credito v/ soci per versamenti ancora dovuti	(uguale voce 1 mod. 5)	....
(2)	Azioni proprie	(» » 22 » »)	....
(3)	*Provvigioni di acquisizione da ammortizzare*	(» » 58 » »)	....
(4)	Elementi immateriali diversi *(1)*	(compresi nelle voci 57, 59, 66 mod. 5)	....
(5)	Perdite degli esercizi precedenti	(uguale voce 70 mod. 5)	....
(6)	Perdita dell'esercizio (riportata a nuovo)	(» » 71 » »)	....
(7)	Capitale sociale o fondo di garanzia	(» » 82 » »)	....
(8)	Riserva legale	(» » 83 » »)	....
(9)	Riserva sovrapprezzo emissione azioni	(» » 84 » »)	....
(10)	Riserva statutaria	(» » 85 » »)	....
(11)	Riporto utili esercizi precedenti	(» » 86 » »)	....
(12)	Altre riserve patrimoniali *(2)*	(» voci da 87 a 91 mod. 5)	....
(13)	Fondo di integrazione, primo comma art. 36	(se non compreso nella voce precedente)	....
(14)	Utili dell'esercizio non distribuiti		....
(15)	Riserva sinistri a carico riassicuratori inizio esercizio	(uguale voce 36 mod. 6)	....
(16)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio	(» » 55 » »)	....
(17)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio	(» » 56 » »)	....
(18)	Spese di liquidazione pagate *nell'esercizio*	(» » 68 » »)	....
(19)	Riserva sinistri chiusura esercizio	(» » 94 » »)	....
(20)	Mov. port.: *ris. sin. su rischi assicurazioni dirette*	(» » 100 » »)	....
(21)	» » : ris. sin. su cessioni rischi assicurazioni dirette	(» » 101 » »)	....
(22)	» » : ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione	(» » 102 » »)	....
(23)	» » : ris. sin. su cessioni rischi assunti in riassicurazione	(» » 103 » »)	....
(24)	Somme da ricuperare su sinistri inizio esercizio	(» » 108 » »)	....
(25)	Riserva sinistri inizio esercizio	(» » 216 » »)	....
(26)	Premi, assicurazioni dirette	(» » 221 » »)	....
(27)	Premi, in riassicurazione	(» » 222 » »)	....
(28)	Sinistri a carico riassicuratori	(» » 229 » »)	....
(29)	Riserva sinistri a carico riassicuratori chiusura esercizio	(» » 235 » »)	....
(30)	Mov. port.: ris. sin. su rischi assicurazioni dirette	(» » 242 » »)	....
(31)	» » : ris. sin. su cessioni rischi assicurazioni dirette	(» » 243 » »)	....
(32)	» » : ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione	(» » 244 » »)	....
(33)	» » : ris. sin. su cessioni rischi assunti in riassicurazione	(» » 245 » »)	....
(34)	Somme ricuperate per sinistri	(» » 250 » »)	....
(35)	Somme da ricuperare *su sinistri chiusura esercizio*	(» » 251 » »)	....
(36)	Contributo di vigilanza		....
(37)	*Contributo al casellario centrale infortuni*		....
(38)	Somme destinate alle finalità di cui all'art. 7 D.L. n. 576/1978 convertito con L. n. 738/1978		....
(39)	Riserva sinistri immessa nel c/consortile chiusura esercizio	(uguale voce 23 mod. A)	....
(40)	Sinistri pagati immessi nel c/consortile	(» » 35 » B)	....

(1) Specificare gli elementi considerati:

....
....
....
....
....
....

(2) Specificare le riserve patrimoniali:

....
....
....
....
....
....

segue: **I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' PER L'ESERCIZIO *N* DESUNTE DAI BILANCI**

Voci di modelli dei bilanci degli esercizi precedenti a N			(lire)
(41)	Riserva sinistri immessa nel c/consortile inizio esercizio	(uguale voce 23 mod. A es. N-1)	....
(42)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-2	(» » 55 mod. 6) . . .	....
(43)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio N-2	(» » 56 » ») . . .	....
(44)	Spese di liquidazione pagate nell'esercizio N-2	(» » 68 » ») . . .	....
(45)	Somme da ricuperare su sinistri inizio esercizio N-2	(» » 108 » ») . . .	....
(46)	Riserva sinistri inizio esercizio N-2	(» » 216 » ») . . .	....
(47)	Mov. port.: ris. sin. su rischi assicurazioni dirette inizio esercizio N-2 .	(» » 242 » ») . . .	....
(48)	» » : ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione inizio esercizio N-2	(» » 244 » ») . . .	....
(49)	Somme ricuperate per sinistri esercizio N-2	(» » 250 » ») . . .	....
(50)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-1	(» » 55 » ») . . .	....
(51)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio N-1	(» » 56 » ») . . .	....
(52)	Spese di liquidazione pagate nell'esercizio N-1	(» » 68 » ») . . .	....
(53)	Somme ricuperate per sinistri esercizio N-1	(» » 250 » ») . . .	....
(54)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-6	(» » 55 » ») . . .	....
(55)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio N-6	(» » 56 » ») . . .	....
(56)	Spese di liquidazione pagate nell'esercizio N-6	(» » 68 » ») . . .	....
(57)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-5	(» » 55 » ») . . .	....
(58)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio N-5	(» » 56 » ») . . .	....
(59)	Spese di liquidazione pagate nell'esercizio N-5	(» » 68 » ») . . .	....
(60)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-4	(» » 55 » ») . . .	....
(61)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio N-4	(» » 56 » ») . . .	....
(62)	Spese di liquidazione pagate nell'esercizio N-4	(» » 68 » ») . . .	....
(63)	Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-3	(» » 55 » ») . . .	....
(64)	Sinistri, in riassicurazione, dell'esercizio N-3	(» » 56 » ») . . .	....
(65)	Spese di liquidazione pagate nell'esercizio N-3	(» » 68 » ») . . .	....
(66)	Riserva sinistri inizio esercizio N-6	(» » 216 » ») . . .	....
(67)	Mov. port.: ris. sin. su rischi assicurazioni dirette inizio esercizio N-6 .	(» » 242 » ») . . .	....
(68)	» » : ris. sin. su rischi assunti in riassicurazione inizio esercizio N-6	(» » 244 » ») . . .	....

Voci da compilarsi solo dalle imprese esercenti esclusivamente o prevalentemente il ramo grandine.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'

Elementi A)		(lire)
(69) = (7) — (1)	Capitale sociale o fondo di garanzia versato	....
(70)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sempre che sia stato versato almeno il 50% di detto capitale o fondo	....
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(71) = (8)	riserve legali	....
(72) = (9) + (10) + (12)	riserve libere	....
	Riporto di utili:	
(73) = (11)	di esercizi precedenti	....
(74) = (14)	dell'esercizio, non distribuiti	....
(75)	Metà del richiamo possibile di contributi relativo all'esercizio (nel limite della metà del margine - art. 35, secondo comma, ultimo punto)	....
(76)	*Totale da* (69) *a* (75) . . .	....
(77)	Elementi immateriali figuranti in bilancio	....
(78)	*Totale elementi A)* = (76) — (77) . . .	....
Elementi B)		
(79) = (13)	Fondo di integrazione, primo comma art. 36	....
(80)	Plusvalenza risultante da sovrastima di elementi del passivo: (riserva per rischi in corso nei limiti del 20% del margine di solvibilità) *(3)*	....
(81)	*Totale elementi B)* = (79) + (80) . . .	....
(82)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (di cui elementi B*........ *%) Totale elementi A) e B)* = (78) + (81)	....

(70) = (1)/2 se [(7) — (1)] $\geq$ (7)/2; (70) = 0 se [(7) — (1)] < (7)/2; (77) = (2) + 0,4 $\times$ (3) + (4) + (5) + (6)

(3) Nota dimostrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della legge:

....

....

....

....

....

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DA COSTITUIRE

U.C.E. = L. ....

		(lire)	(lire)
(A)	*Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi*		
(83)	Importo dei premi ed accessori o di contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione e al netto di premi o contributi annullati, imposte e tasse e oneri direttamente commisurati ai premi o contributi	....	
(84) = (27)	Importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio al lordo delle cessioni in retrocessione	....	
(85)	Totale (83) + (84)	....	
	da ripartire:		
(86)	quota inferiore a 10.000.000 u.c.e.=L. .... ×0,18=	....	
(87)	quota eccedente i 10.000.000 u.c.e.=L. .... ×0,16=	....	
(88)	*Totale a),* (86) + (87) . . .	....	
(89)	Grado di conservazione (*g*) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(90)	*Margine di solvibilità a)×g),* (88) × (89)		
(B)	*Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri* negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese esercenti esclusivamente o prevalentemente il ramo grandine		
(91)	Importo dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette al lordo delle quote a carico dei riassicuratori nel periodo di riferimento . . .	....	
(92)	Importo dei sinistri pagati nello stesso periodo per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari .	....	
(93)	Ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione	....	
(94)	Ammontare dei recuperi effettuati durante il periodo di riferimento .	....	
(95)	Ammontare delle riserve sinistri costituite all'inizio del periodo di riferimento sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione	....	
(96)	Carico dei sinistri (91) + (92) + (93) — (94) — (95)	....	
(97)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (96)	....	
	da ripartire:		
(98)	quota inferiore a 7.000.000 u.c.e.=L. .... ×0,26=	....	
(99)	quota eccedente i 7.000.000 u.c.e.=L. .... ×0,23=	....	
(100)	*Totale b),* (98) + (99) . . .	....	
(101)	*Margine di solvibilità b)×g),* (89) × (100)		
(C)	*Situazione del margine di solvibilità*		
(102) = (90)	Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o dei contributi (A)	....	
(103) = (101)	Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri (B)	....	
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità da costituire* (il risultato più elevato fra (A) e (B))		
(105) = (82)	*Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità* (parte II)		
(106) = (78)	di cui elementi A)	....	
(107) = (81)	di cui elementi B)	....	

---

(83) = (26) — (36) — (37) — (38)

$$(89) = 1 - \frac{-(15)-(21)-(23)+(28)+(29)+(31)+(33)+(39)+(40)-(41)}{(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(22)+(24)-(25)-(30)-(32)-(34)-(35)}$$

(91) = (16) + (18) + (42) + (44) + (50) + (52); per le imprese grandine sommare anche i termini: (54) + (56) + (57) + (59) + (60) + (62) + (63) + (65)

(92) = (17) + (43) + (51); per le imprese grandine sommare anche i termini: (55) + (58) + (61) + (64)

(93) = (19) + (20) + (22)

(94) = (34) + (35) — (45) + (49) + (53)

(95) = (46) + (47) + (48); per le imprese grandine (95) = (66) + (67) + (68)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è *conforme* alla verità ed alle scritture

I rappresentanti legali della Società

I sindaci

....

....

....

.... Data ....

Spazio riservato alla dichiarazione della Cancelleria del Tribunale circa il deposito e la trascrizione del presente conto.

(5373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 2 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	833,015	833,015	833,10	833,015	833 —	—	832,95	833,015	833,015	833,05
Dollaro canadese	719,15	719,15	720 —	719,15	721,50	—	719,30	719,15	719,15	719,15
Marco germanico	469,70	469,70	469,20	469,70	470,15	—	469,60	469,70	469,70	469,70
Fiorino olandese	427,77	427,77	427,75	427,77	427,40	—	427,63	427,77	427,77	427,80
Franco belga	29,354	29,354	29,32	29,354	29,35	—	29,345	29,354	29,354	29,35
Franco francese	202 —	202 —	201,95	202 —	202 —	—	202 —	202 —	202 —	202 —
Lira sterlina	1960,50	1960,50	1961 —	1960,50	1960 —	—	1960,15	1960, 0	1960,50	1960,50
Lira irlandese	1748,50	1748,50	1749 —	1748,50	1748 —	—	1747,50	1748,50	1748,50	—
Corona danese	151,21	151,21	151,40	151,21	151,10	—	151,20	151,21	151,21	151,20
Corona norvegese	171,65	171,65	171,50	171,65	171,60	—	171,61	171,65	171,65	161,65
Corona svedese	199,76	199,76	199,70	199,76	199,60	—	199,68	199,76	199,76	199,75
Franco svizzero	504,20	504,20	504,30	504,20	504 —	—	504,30	504,20	504,20	504,20
Scellino austriaco	65,875	65,875	65,885	65,875	65,80	—	65,8830	65,875	65,875	65,85
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,09	16,90	17,03	—	16,90	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,983	11,983	11,98	11,983	11,97	—	11,985	11,983	11,983	11,95
Yen giapponese	3,752	3,752	3,7550	3,752	3,747	—	3,753	3,752	3,752	3,75

Media dei titoli del 2 giugno 1980

Titolo				Media
Rendita 5% 1935				63 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica)			1967-82	91,200
» 5,50%	»	»	1968-83	87,825
» 5,50%	»	»	1969-84	84 —
» 6%	»	»	1970-85	80,050
» 6%	»	»	1971-86	78,650
» 6%	»	»	1972-87	75,125
» 9%	»	»	1975-90	79 —
» 9%	»	»	1976-91	81,225
» 10%	»	»	1977-92	86,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 8-1978/80	99,600
»	»	»	» 1-10-1978/80	99,850
»	»	»	» 1- 3-1979/81	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 7-1979/81	99,300
»	»	»	» 1-10-1979/81	98,900
»	»	»	» 1-12-1979/81	97,725
»	»	»	» 1- 5-1979/82	99 —
»	»	»	» 1- 7-1979/82	98,500
»	»	»	» 1-10-1979/82	98,300
Buoni Tesoro Pol.		10%	1- 1-1981	97 —
»	» Nov.	5,50%	1- 4-1982	86,325
»	» Pol.	12%	1- 1-1982	96,075
»	» »	12%	1- 4-1982	95,600
»	» »	12%	1-10-1983	93,200
»	» »	12%	1- 1-1984	93,325
»	» »	12%	1- 4-1984	93,250
»	» »	12%	1-10-1984	92,650
»	» »	12%	1-10-1987	92,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833 —
Dollaro canadese	719,225
Marco germanico	469,65
Fiorino olandese	427,70
Franco belga	29,345
Franco francese	202 —
Lira sterlina	1960,325
Lira irlandese	1748 —
Corona danese	151,205
Corona norvegese	171,63
Corona svedese	199,715
Franco svizzero	504,25
Scellino austriaco	65,875
Escudo portoghese	16,90
Peseta spagnola	11,984
Yen giapponese	3,752

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 3 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	837,80	837,80	837,70	837,80	837,75	—	837,70	837,80	837,80	837,80
Dollaro canadese . .	721 —	721 —	721 —	721 —	721,15	—	721,60	721 —	721 —	721 —
Marco germanico .	470,04	470,04	470 —	470,04	469,95	—	469,81	470,04	470,04	470 —
Fiorino olandese .	427,70	427,70	427,60	427,70	427,50	—	427,62	427,70	427,70	427,70
Franco belga . .	29,361	29,361	29,34	29,361	29,35	—	29,353	29,361	29,361	29,30
Franco francese .	201,95	201,95	201,75	201,95	201,80	—	201,93	201,95	201,95	201,95
Lira sterlina . .	1958,75	1958,75	1957 —	1958,75	1958 —	—	1958,75	1958,75	1958,75	1958,75
Lira irlandese .	1747,50	1747,50	1748 —	1747,50	1746,70	—	1747 —	1747,50	1747,50	—
Corona danese .	150,89	150,89	150,80	150,89	150,85	—	150,86	150,89	150,89	150,90
Corona norvegese .	171,81	171,81	171,70	171,81	171,75	—	171,79	171,81	171,81	171,80
Corona svedese .	199,89	199,89	199,70	199,89	199,75	—	199,77	199,89	199,89	199,90
Franco svizzero .	504,35	504,35	504 —	504,35	504,15	—	504,05	504,35	504,35	504,35
Scellino austriaco . .	65,955	65,955	65,87	65,955	65,86	—	65,88	65,955	65,955	65,95
Escudo portoghese .	16,90	16,90	17,09	16,90	17,10	—	17,10	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola .	11,979	11,979	11,98	11,979	11,97	—	11,978	11,979	11,979	11,95
Yen giapponese . .	3,758	3,758	3,7550	3,758	9,75	—	3,756	3,758	3,758	3,75

Media dei titoli del 3 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,375
» 5,50 % » » 1968-83 .	87,825
» 5,50 % » » 1969-84 .	84,350
» 6 % » » 1970-85 .	80,050
» 6 % » » 1971-86 .	78,650
» 6 % » » 1972-87 .	75,125
» 9 % » » 1975-90 .	79 —
» 9 % » » 1976-91 .	81,225
» 10 % » » 1977-92 .	80,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 .	99,650
» » » » 1-10-1978/80 .	99,850
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,500
» » » » 1- 7-1979/81 . .	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81 . .	98,900
» » » » 1-12-1979/81 .	97,700
» » » » 1- 5-1979/82 .	99,050
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,250
» » » » 1-10-1979/82 .	99,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . . .	97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	86,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	96,075
» » » 12 % 1- 4-1982 .	96,650
» » » 12 % 1-10-1983 .	93,200
» » » 12 % 1- 1-1984 .	93,075
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	93,225
» » » 12 % 1-10-1984	92,625
» » » 12 % 1-10-1987 . .	92,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,75
Dollaro canadese	721,30
Marco germanico . . .	469,925
Fiorino olandese . .	427,66
Franco belga	29,357
Franco francese	201,94
Lira sterlina	1958,75
Lira irlandese	1747,25
Corona danese	150,875
Corona norvegese	171,80
Corona svedese	199,83
Franco svizzero	504,20
Scellino austriaco	65,917
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,978
Yen giapponese	3,757

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

diritto regionale;
diritto tributario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5426)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Torre dei Passeri

Con decreto interministeriale 14 aprile 1980, n. 18, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, l'immobile costituente il campo di tiro a segno di Torre dei Passeri (Pescara), contraddistinto al catasto terreni di quel comune al foglio n. 5, particelle n. 172, 236, 237 e 381, della superficie totale di Ha 0.29.50.

(5386)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spongano

Con decreto 5 maggio 1980, n. 1058(51)T3/1, del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato un'area di pertinenza della linea Novoli-Gagliano delle ferrovie del sud-est censita nel catasto del comune di Spongano (Lecce) al foglio 15, particella 39, partita 915.

(5387)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

L'art. 1 del decreto ministeriale 13 marzo 1980 concernente modalità relative alla certificazione per l'erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1980, è composto di tre comma.

L'art. 2 inizia, pertanto, con il periodo: « *Nel certificato dovranno essere indicate*:

(5385)

REGIONE BASILICATA

Approvazione del piano regolatore generale definitivo della area di sviluppo industriale della Valle del Basento relativo all'agglomerato del Borgo « Martella » di Matera.

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 febbraio 1979, n. 192, è stato approvato il piano regolatore generale definitivo dell'area di sviluppo industriale della Valle del Basento relativo all'agglomerato del Borgo « Martella » di Matera, con efficacia di dieci anni a decorrere dal decreto stesso ai sensi dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(5151)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Champorcher

Con deliberazione della giunta regionale 2 maggio 1980, n. 2103, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Champorcher, adottati con deliberazione consiliare 4 novembre 1978, n. 91.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5351)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Finale Emilia, Vigolzone, Montecolombo e Pieve di Cento

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 25 marzo 1980, n. 1025 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3537/3110 nella seduta del 30 aprile 1980): comune di Finale Emilia (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 dicembre 1975, n. 147);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 1027 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3688/3235 nella seduta del 7 maggio 1980): comune di Vigolzone (Piacenza) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 19 maggio 1976, n. 24);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 1030 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3540/3128 nella seduta del 25 marzo 1980): comune di Montecolombo (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 31 ottobre 1977, n. 84);

deliberazione 1° aprile 1980, n. 1160 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3561/3130 nella seduta del 1° aprile 1980): comune di Pieve di Cento (Bologna) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 17 maggio 1978, n. 75).

(5187)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Massalombarda e Modena

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 18 marzo 1980, n. 956 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3536/3109 nella seduta del 30 aprile 1980): comune di Massalombarda (Ravenna) (varianti adottate con deliberazioni del consiglio comunale 7 settembre 1979, numeri 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 1026 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3538/3042 nella seduta del 30 aprile 1980): comune di Modena (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 19 luglio 1979, n. 523).

(5188)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dà avviso che nella quinta edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 4 giugno 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1980, n. 5400, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980, registro n. 7, foglio n. 286, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1987, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 128.

(5427)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della seconda rettifica alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, a otto posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1979 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1979 il decreto ministeriale 26 ottobre 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 4 maggio 1977) del concorso speciale, per esami, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976.

(4999)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, a ventidue posti di vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 31 maggio 1979 il decreto ministeriale 1° agosto 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione delle sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, a ventidue posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1977.

(5000)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1979 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 31 maggio 1979 il decreto ministeriale 18 gennaio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione delle sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'8 settembre 1976.

(5001)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a cinque posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1979 il decreto ministeriale 26 ottobre 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 24 ottobre 1977) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a cinque posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976.

(5002)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE - SAMBIASI» DI NARDO'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(1891/S)

OSPEDALE DELLA CITTÀ DI SESTO S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(1888/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(1897/S)

Aumento del numero di alcuni posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario radiologo;

un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo che per i posti di assistente, per i quali il termine è di venti giorni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(1899/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. **23.**

Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1° agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 2 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975, N. 12, 12 GENNAIO 1978, N. 2 E 7 DICEMBRE 1978, N. 47.

Art. 1.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, adotta: ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - *Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali e degli atti di indirizzo.* — Il progetto del piano territoriale di cui all'art. 4, primo comma, punto 1), viene predisposto dalla giunta regionale entro il 31 dicembre 1980. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la giunta regionale nella predisposizione del progetto si avvale della collaborazione dell'Istituto dei beni artistici culturali e naturali. Sul progetto di piano di cui sopra nonché sui progetti dei piani di cui all'art. 4, primo comma, punto 2), vengono sentiti le amministrazioni statali, i comprensori, le comunità montane, il circondario di Rimini, i comuni e le province, che dovranno formulare pareri e proposte entro novanta giorni dalla richiesta della Regione. La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, stabilisce a quali altri enti ed associazioni richiedere un parere o proposte nel termine sopraindicato. Decorso tale termine anche senza esito il consiglio regionale adotta i predetti progetti di piano previo parere del comitato consultivo regionale a sezioni riunite.

Ai progetti delle amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche a carattere nazionale, che hanno riflessi sul territorio regionale e che siano in contrasto con le indicazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, si applica il procedimento di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 regolato dall'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 26.

I provvedimenti di adozione dei progetti dei piani territoriali regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nella stampa regionale, ed i relativi progetti sono depositati presso le sedi dei comitati comprensoriali delle comunità montane e circondario di Rimini per sessanta giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni i privati e gli enti interessati dalle previsioni e destinazioni di zona in essi contenute, che comportano vincoli di carattere generale o particolare, risultanti da rappresentazione grafica adeguata, possono presentare osservazioni ai comitati comprensoriali che entro trenta giorni le trasmettono con il proprio parere alla giunta regionale. Decorso tale termine il consiglio regionale, su proposta della giunta, decide sulle osservazioni e approva i piani territoriali regionali.

I provvedimenti di approvazione dei piani sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e ne è data altresì notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli atti di cui all'art. 4, primo comma, punto 3), sono approvati dal consiglio regionale».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali.* — I piani territoriali regionali di cui al precedente art. 4 entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le previsioni e le prescrizioni in essi contenute che comportano vincoli di carattere generale o particolare, espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate da tali vincoli, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

I comitati comprensoriali, le comunità montane, il circondario di Rimini ed i comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e degli atti di cui all'art. 4, primo comma, punti 1), 2) e 3), entro sei mesi dalla loro approvazione.

In assenza di piani territoriali di coordinamento comprensoriale, i piani territoriali regionali di cui al precedente art. 4 possono indicare tra l'altro i piani territoriali stralcio che i comitati comprensoriali, le comunità montane e il circondario di Rimini devono adottare nei termini stabiliti dai piani territoriali regionali stessi. ».

Art. 4.

All'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *a*) del punto 4) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) dei piani regolatori generali e delle relative varianti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 15, quarto e quinto comma, e 61, quarto comma; »;

le lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) del punto 4) del secondo comma sono abrogate;

la lettera *i*) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *i*) dei regolamenti edilizi comunali e loro varianti; »;

al punto 5) del secondo comma le parole « ed illegittimità afferenti agli strumenti urbanistici vigenti » sono sostituite dalle parole « ed illegittimità ivi contemplate »;

i punti 7), 9), 10), 11) e 13) del secondo comma sono abrogati;

il terzo comma è abrogato;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 8) del presente articolo sono esercitate dal comitato comprensoriale; quelle di cui ai punti 4) e 12) dall'ufficio di presidenza; quelle di cui ai punti 5) e 6) dal presidente del comitato comprensoriale o suo delegato.»;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per quanto attiene alle lettere *a*) e *b*) del punto 4) del presente articolo, in caso di richiesta scritta di almeno tre consiglieri all'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, la competenza spetta al comitato comprensoriale. »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« L'approvazione da parte del competente organo comprensoriale degli strumenti indicati nelle lettere *a*), *i*), *l*) ed *m*) del punto 4) del secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di ricevimento degli strumenti urbanistici di cui sopra.

Scaduti i termini indicati nel precedente comma, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti.

Nelle ipotesi previste dall'art. 14 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, il consiglio, il comitato esecutivo ed il presidente della comunità montana, esercitano rispettivamente le funzioni attribuite dalla presente legge al comitato comprensoriale, all'ufficio di presidenza e al presidente del comprensorio.

Nella ipotesi di cui all'art. 16 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, il comitato circondariale di Rimini, l'ufficio di presidenza ed il presidente del circondario, esercitano rispettivamente le funzioni demandate al comitato comprensoriale, all'ufficio di presidenza e al presidente del comprensorio dalla presente legge.

Per l'esercizio delle funzioni dei comprensori, delle comunità montane e del circondario di Rimini il consiglio regionale può impartire direttive vincolanti. Le suddette direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nei riguardi di tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge agli organi dei comprensori, delle comunità montane e del circondario di Rimini, in caso di mancata adozione dei provvedimenti, la giunta regionale invita l'organo competente a provvedere, ponendo al riguardo un termine perentorio. Scaduto tale termine, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione del provvedimento. ».

Art. 5.

Al punto 1) del quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, dopo le parole « alla individuazione » è aggiunta la parola « cartografica ».

Il punto 2) del quarto comma dell'art. 8 predetto è sostituito dal seguente:

« 2) al recepimento di un piano delle attività estrattive comprensoriali sulla base delle indicazioni della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Il piano delle attività estrattive, quale piano stralcio del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, è formato, adottato ed approvato con le medesime procedure del detto piano comprensoriale. Il provvedimento di approvazione è disposto previo il solo parere della commissione consultiva regionale per le cave e torbiere di cui alla legge 26 gennaio 1976, n. 8, nella composizione integrata giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. I comuni dovranno adeguare il proprio piano delle attività estrattive, adottato ai sensi dell'art. 3 sopracitato, al piano comprensoriale; ».

Al punto 7) del quarto comma dell'art. 8 stesso le parole « la rete ferroviaria » sono sostituite dalle parole « la eventuale rete ferroviaria».

Il punto 10) del quarto comma dell'art. 8 medesimo è così sostituito:

« 10) al dimensionamento ed alla localizzazione nonché, ove occorra, alla individuazione cartografica:

a) delle aree necessarie alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale;

b) delle aree per i piani di zona consortile, di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativi ai programmi coordinati tra più comuni e per gli interventi che rivestono interesse comprensoriale;

c) delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi industriali di interesse comprensoriale, tenendo conto delle esigenze produttive e di sviluppo, nonché di tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento alla difesa del territorio dagli inquinamenti atmosferici, idrici e del suolo;

d) delle aree destinate agli insediamenti produttivi commerciali all'ingrosso e turistici di interesse comprensoriale nonché ai grandi esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 1500. Nella individuazione si dovrà tener conto delle esigenze di cui al precedente punto *c*); ».

Al punto 13) del quarto comma dell'art. 8 citato le parole « alla determinazione » sono sostituite dalle parole « alla eventuale determinazione ».

L'ultimo comma dell'art. 8 sopracitato è abrogato.

Art. 6.

All'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma la parola « adotta » è sostituita dalla parola « predispone » e al punto 2) dello stesso comma le parole « una prima ipotesi » sono sostituite dalle parole « uno schema »;

al terzo comma le parole « sul foglio annunzi legali delle province e » sono soppresse;

al quarto comma la parola « Regione » è sostituita dalle parole « giunta regionale »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Entro i centoottanta giorni successivi il piano territoriale di coordinamento comprensoriale viene adottato dal comitato comprensoriale »;

il decimo comma è abrogato;

l'undicesimo ed il dodicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio regionale decide sulle osservazioni presentate al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e può proporre modificazioni al piano stesso. Ove esse abbiano carattere sostanziale sono introdotte con le procedure di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono.

Il comitato comprensoriale deve pronunciarsi sulle modifiche entro novanta giorni ed inviare il proprio parere, formulato con deliberazione, alla Regione entro i successivi trenta giorni. Decorsi detti termini le modifiche sono introdotte d'ufficio.

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dal suo ricevimento, sentito il parere del comitato consultivo regionale a sezioni riunite.

Le modifiche discendenti da vincolative disposizioni di leggi statali o regionali sono inserite d'ufficio in sede di approvazione del piano senza l'obbligo di sentire il parere del comitato comprensoriale. ».

Art. 7.

L'art. 10 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale.* — Le previsioni della pianificazione territoriale comprensoriale che comportino vincoli di carattere generale e particolare individuati con rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate sono immediatamente precettive.

Le previsioni relative alla destinazione delle aree e degli immobili di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) del quarto comma dell'art. 8 della presente legge, contenute nei detti piani, hanno valore di direttive programmatiche per i soggetti pubblici fino dalla data dell'adozione dei piani stessi.

I comuni devono adeguare il piano regolatore generale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani stralcio entro dodici mesi dalla loro approvazione. ».

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, alla terza riga, è soppressa la parola « almeno ».

Art. 9.

Al punto 2) del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, le parole « di occupazione » sono sostituite dalle parole « di posti di lavoro ».

Al punto 5) del secondo comma del citato articolo, le parole « l'individuazione, attraverso un piano di servizi articolato per quartieri, circoscrizioni o frazioni, delle aree necessarie ad assicurare... » sono sostituite dalle parole « l'individuazione attraverso un piano dei servizi — articolato per quartieri, ove esistano, per circoscrizioni o per frazioni — delle aree necessarie ad assicurare... ».

Al quarto comma del medesimo articolo il punto relativo alla Zona *D*) è sostituito dal seguente:

« Zona *D*) le parti del territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, da destinare ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica; ».

Il quinto comma dell'art. 13 predetto è sostituito dai seguenti:

« Nell'ambito dei criteri e delle previsioni della pianificazione territoriale comprensionale, come pure in sua assenza, il dimensionamento della residenza permanente del piano regolatore generale si calcola secondo i seguenti parametri:

a) la capacità insediativa reale;
b) la capacità insediativa teorica;
c) gli indici di affollamento.

La capacità insediativa reale di cui al punto *a*) va misurata sia in numero di abitazioni, sia in numero di stanze e corrisponde effettivamente al numero delle abitazioni e delle stanze idonee esistenti nel territorio comunale, comprese quelle delle zone agricole. La capacità insediativa teorica di cui al punto *b*) è data dalla somma della capacità insediativa reale, calcolata sia in abitazioni che in stanze, e del numero rispettivamente delle abitazioni e delle stanze realizzabili secondo le norme di zona del piano regolatore generale, considerando sia le abitazioni che le stanze inidonee recuperabili attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, sia le abitazioni che le stanze di nuova edificazione.

Ai fini del dimensionamento residenziale del piano regolatore generale gli indici di affollamento di progetto di cui al punto *c*), calcolati sulla capacità insediativa teorica, non devono essere inferiori ad almeno uno dei seguenti:

una famiglia per abitazione;

0,75 abitanti per stanza.

Nei comuni con meno di 10.000 abitanti agli effetti del calcolo della capacità insediativa teorica i comuni stessi possono non tener conto delle capacità insediative derivanti dalla differenza fra gli indici delle costruzioni preesistenti e gli indici minimi stabiliti dall'art. 37. ».

Il sesto e settimo comma dell'art. 13 della legge n. 47 sopracitata sono sostituiti dai seguenti:

« Gli indici di cui al precedente settimo comma possono essere modificati dal comitato comprensoriale ai sensi del quarto comma, punto 11), dell'art. 8 della presente legge in sede di piano territoriale di coordinamento comprensoriale.

Il piano regolatore generale può contenere l'indicazione dei perimetri degli strumenti di attuazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della presente legge. ».

Art. 10.

L'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 14 - *Formazione ed approvazione del piano regolatore generale.* — Il consiglio comunale prima dell'adozione del piano regolatore generale decide se e come sottoporre ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo un progetto preliminare. In seguito a tale decisione la giunta predispone un progetto preliminare di piano costituito da:

1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, ove esistenti, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonché la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

2) uno schema di assetto territoriale con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.

Tale progetto preliminare viene inviato agli organi di decentramento amministrativo del comune e al comitato comprensoriale; viene inoltre inviato ad enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del comune; di tale deposito viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli enti e le organizzazioni interessate possono presentare proposte scritte.

Il piano regolatore generale viene adottato dal consiglio comunale e deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Dell'effettuato deposito viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nella stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Entro i successivi dodici mesi il consiglio comunale deve controdedurre alle osservazioni e trasmettere il piano per l'approvazione.

Il piano regolatore generale viene approvato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente art. 7, entro centoottanta giorni dalla data del ricevimento, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale. La deliberazione di approvazione del piano regolatore generale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trascorso il termine di centoottanta giorni di cui sopra il comune può attuare gli interventi di cui ai successivi articoli 22, 23, 24, 25 e 26. In tal caso le previsioni di detti interventi sono vincolanti in sede di approvazione di piano regolatore generale.

La delibera di approvazione decide sulle osservazioni ed apporta le conseguenti modifiche. L'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente art. 7, può proporre al comune le necessarie modifiche al piano per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni dei piani territoriali regionali e comprensoriali;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale e regionale;

c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui al successivo art. 33;

d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 46.

In tali casi il comune adotta le proprie controdeduzioni entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di modifica.

Qualora le modifiche discendano da vincolative disposizioni di leggi statali o regionali, le stesse sono inserite d'ufficio in sede di approvazione del piano, senza l'obbligo di sentire il parere del comune.

Le modificazioni di cui ai precedenti commi ottavo e nono del presente articolo, se comportino modificazioni degli elaborati grafici, devono essere pubblicate nei modi previsti dal precedente comma quinto del presente articolo. Sulle eventuali osservazioni si esprime, entro trenta giorni, il consiglio comunale che trasmette il proprio parere al comprensorio. Acquisito questo parere l'ufficio di presidenza, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente art. 7, introduce in via definitiva le modificazioni.

L'organo comprensoriale competente può rinviare altresì il piano per l'adeguamento o la rielaborazione al comune; in tal caso si seguono le procedure di cui ai commi quinto e seguenti del presente articolo. ».

Art. 11.

L'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Varianti al piano regolatore generale.* — Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque nel caso in cui all'art. 10, ultimo comma, della presente legge.

In assenza del piano territoriale comprensoriale le varianti al piano regolatore generale, fatte salve quelle di cui al quarto ed al quinto comma del presente articolo, sono adottate previa autorizzazione della giunta regionale, sentito il comitato comprensoriale il quale deve esprimersi entro trenta giorni. Decorso tale termine la giunta regionale decide comunque sulla richiesta di autorizzazione.

Tali varianti devono essere elaborate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 14 della presente legge. Per le varianti che non incidano sull'impostazione e sul dimensionamento del piano regolatore generale non è necessario il progetto preliminare di cui all'art. 14 stesso, commi primo, secondo, terzo e quarto.

Sono approvate dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, anche in assenza dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, le varianti al piano regolatore generale che si rendono necessarie:

a) per la realizzazione di qualsiasi opera pubblica di interesse comunale qualora nei piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti;

b) per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale in attuazione del piano decennale per la casa di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) per la previsione di nuove aree edificatorie che incidano limitatamente sul dimensionamento globale e che siano state disciplinate negli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 4), primo comma, punto 3), della presente legge;

d) per le modifiche alla normativa del piano regolatore generale che non incidano sul dimensionamento e non modifichino le destinazioni di zona o non riguardino la normativa agricola.

Qualora nei piani regolatori generali non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti in ordine alla costruzione di edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purché previste in programmi dello Stato, delle regioni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione del consiglio comunale che approva la scelta delle aree occorrenti per tali costruzioni costituisce varianti allo strumento urbanistico vigente e diventa esecutiva ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Tale deliberazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori. ».

Art. 12.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 16 della legge 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente: « Il programma pluriennale di cui al presente articolo costituisce quadro di riferimento per i programmi pluriennali d'attuazione dei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione di cui al successivo art. 19. ».

Art. 13.

L'art. 18 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 18 - *Attuazione del piano regolatore generale.* — Il piano regolatore generale dei comuni, obbligati a norma della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, si attua sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Sono strumenti di attuazione del piano regolatore generale:

1) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
2) i piani per l'edilizia economica e popolare;
3) i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi;
4) i piani particolareggiati di iniziativa privata;
5) i piani di recupero d'iniziativa pubblica o privata;
6) la concessione onerosa;
7) la concessione convenzionata;
8) la concessione gratuita. ».

Art. 14.

L'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 19 - *Programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale.* — Il programma pluriennale di attuazione è regolato dalle norme contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, ed il termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge stessa si intende fissato al 31 dicembre 1978.

Il settimo comma dell'art. 1 della legge medesima è abrogato.

Nel primo comma dell'art. 2 della citata legge la frase « ai sensi dell'art. 1, lettera *d*) » è così modificata: « ai sensi dell'articolo 1, lettere *d*) ed *e*) ».

Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge predetta è aggiunto il seguente comma:

« Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche in diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione ».

Possono essere rilasciate le concessioni relative alle varianti di cui ai commi quarto, escluso il punto *c*), e quinto dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, così come modificato dall'art. 11 della presente legge, anche se non ancora comprese nel programma pluriennale di attuazione.

Il programma pluriennale di attuazione può essere sottoposto a revisione in seguito all'approvazione di una variante generale allo strumento urbanistico generale oppure in conseguenza di varianti al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed al piano comunale per le attività estrattive. ».

Art. 15.

La lettera *b*) dell'art. 20 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituita dalla seguente:

« *b*) nelle zone omogenee *B*, attraverso individuazione cartografica, salvo che per le zone di degrado, ove sia previsto il piano di recupero, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, per trasformazioni d'uso o ristrutturazione di complessi insediativi di notevoli dimensioni, rispetto al contesto in cui si devono inserire, e comunque per interventi superiori a 30.000 mc e per le nuove costruzioni con un indice di utilizzazione fondiaria superiore ai 3 mc/mq, ove non sia previsto quello di iniziativa privata; ».

Art. 16.

All'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del comune il cui territorio è interessato dal piano perchè esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine il consiglio comunale procede comunque all'adozione del piano. »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il piano adottato è quindi depositato presso la segreteria del comune per la durata di trenta giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e pubblicato sulla stampa locale.»;

nel terzo e nel quarto comma le parole «dell'avvenuto deposito» sono sostituite dalle parole «del compiuto deposito»;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio comunale, sentito il parere della commissione edilizia, decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano entro e non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni indicato nel precedente comma. Con la medesima delibera, che diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10 anni. Dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.»;

il sesto comma è abrogato;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

«La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'albo pretorio del comune entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 17.

Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti il comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, ove non sia possibile l'accordo bonario avvierà la espropriazione. Sulle aree ed immobili in tal modo espropriati il comune con atto deliberativo del consiglio comunale decide di eseguire direttamente i lavori oppure di autorizzare in base a regolari bandi di concorso soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi. Inutilmente espletata la procedura del concorso, la realizzazione può essere affidata a soggetti privati a ciò invitati in seguito a deliberazione del consiglio comunale. Quest'ultima deliberazione può anche essere inserita nell'atto deliberativo con cui si bandisce il concorso.».

Al quarto comma del sopracitato art. 22 le parole «In tali casi la convenzione da stipularsi» sono sostituite dalle parole «L'assegnazione ai privati di cui al comma precedente si perfeziona a mezzo di convenzione la quale».

Al quinto comma del sopracitato art. 22 le parole «Il corrispettivo della cessione è determinato in misura» sono sostituite dalle parole «L'autorizzazione ai privati di cui al precedente terzo comma è subordinata al pagamento da parte dei medesimi di un importo».

Art. 18.

All'art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

«I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono tenuti ad adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nel rispetto dei disposti dell'art. 2, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni non obbligati possono adottare un piano per l'edilia economica e popolare nel quale l'estensione delle zone da includere nel piano stesso non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 70% del fabbisogno di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Sono fatti salvi i piani per l'edilizia economica e popolare gia approvati alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le varianti relative ai medesimi.»;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il piano per l'edilizia economica e popolare si applica di norma nelle zone destinate dal piano regolatore generale a edilizia residenziale nonchè, nelle zone edificate, ivi compresi i centri storici, su immobili o parti di essi.»;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare sono ammissibili per l'inclusione di nuove zone residenziali già previste dal piano regolatore generale e per modificazioni di minima entità legate alla funzionalità di attuazione e di organizzazione urbanistica. Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare che lo riducano o che modifichino il piano regolatore generale devono essere preventivamente autorizzate dalla giunta regionale sentito l'ufficio di presidenza del comprensorio il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la giunta regionale decide, comunque, sulla domanda di autorizzazione.»;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per la formazione ed approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare e delle relative varianti si seguono le procedure di cui all'art. 21 della presente legge.».

Art. 19.

All'art. 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma e sostituito dal seguente:

«Tutti i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione possono adottare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Tale piano è obbligatorio nei casi previsti dal punto 10), lettere *c*) e *d*) dell'art. 8 della presente legge, a meno che le zone in questione non siano attuale attraverso piani particolareggiati di iniziativa pubblica.»;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le procedure di formazione e di approvazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi sono le stesse previste per i piani di cui all'art. 21 della presente legge.».

Art. 20.

All'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, 2°-3° rigo, dopo la parola «produttivi» sono aggiunte le parole «delle aree di espansione»;

al secondo comma, 2° rigo, dopo le parole «il comune» sono aggiunte le parole «con deliberazione del consiglio comunale.»;

il quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del consiglio comunale viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune, ove chiunque potrà prenderne visione, ed è altresì inviato agli organi di decentramento comunale il cui territorio è interessato dal piano. Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito.

Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale termine il consiglio comunale procede ai successivi adempimenti, sentita la commissione edilizia. La delibera di approvazione diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Con la medesima delibera il consiglio comunale decide sulle osservazioni e le opposizioni.».

Art. 21.

L'art. 27 della legge 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 - *Concessione.* — Chiunque, fatto salvo quanto disposto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree di demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessione al sindaco.

Tale concessione, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, di quella comprensoriale nel caso di cui al penultimo comma dell'art. 10 e di quella regionale nel caso di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente legge, può essere:

a) onerosa;
b) convenzionata;
c) gratuita.

A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai successivi commi del presente articolo.

Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande scritte o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco, il quale deve chiederli in una sola volta, ad integrazione dei progetti o degli impegni da porsi a carico del richiedente la concessione.

La concessione è rilasciata previo parere obbligatorio ma non vincolante della commissione edilizia.

La concessione nelle zone agricole è rilasciata, sentita la commissione edilizia di cui al comma precedente, previa l'acquisizione del parere della commissione agricola di cui al successivo art. 40, oppure previo solo il parere della commissione edilizia allargata ai sensi del medesimo art. 40.

La concessione relativa a beni soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è rilasciata previo parere della sola commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1º agosto 1978, n. 26.

La concessione è altresì subordinata al rilascio dei pareri o nullaosta, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali, che l'interessato deve allegare alla domanda.

Il diniego dei nullaosta richiesti dalle leggi da parte degli organi ed uffici estranei all'amministrazione comunale costituisce impedimento al rilascio della concessione richiesta.

Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della concessione deve precisare i motivi del diniego.

Scaduti i termini senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato, salvo comunque il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può avanzare entro venti giorni da detta scadenza istanza al presidente del comprensorio contro il silenzio-rifiuto; nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il presidente del comprensorio invita il sindaco a pronunciarsi entro i successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il presidente del comprensorio procede alla nomina del commissario *ad acta* per il pronunciamento entro congruo termine sulla domanda dell'interessato.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda, l'atto di concessione deve essere ritirato pena la sua decadenza. La giunta comunale può concedere una proroga, richiesta prima della scadenza del termine predetto, per un periodo di non oltre centoventi giorni per validi e comprovati motivi che impediscono il ritiro dell'atto di concessione.

Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto al presidente del comprensorio contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei piani urbanistici.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o usabile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato con provvedimento motivato del sindaco solo per il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori puo essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero, quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: nel caso di mancata ultimazione entro il termine la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La nuova concessione dovrà rispettare la normativa vigente all'atto del suo rilascio.

La concessione decade se entro quindici mesi dal suo rilascio non sono stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sulla edilizia esistente.

Il titolare della concessione deve notificare al comune con lettera raccomandata l'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere.

Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la concessione decade ed il sindaco potrà procedere al rilascio di nuova concessione in conformità alle previsioni urbanistiche ed al programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto della nuova concessione e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione stessa.».

Art. 22.

L'art. 28 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 - *Concessioni onerose.* — Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non abbia optato per la alternativa di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione deve prevedere tra l'altro:

1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fatto salvo il disposto dell'art. 10 della stessa legge;

2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del comune, in proporzione al volume ed alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese vengano coperte tutte od in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al comune;

3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;

4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle norme del piano regolatore generale in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nell'atto unilaterale d'obbligo.

Il consiglio comunale, per opere di particolare o di rilevante interesse, può disporre che la concessione venga subordinata anche alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che, oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono essere pure trascritti.».

Art. 23.

Alla fine dell'art. 29 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

«Viene comunque fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.».

Art. 24.

L'art. 30 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 - *Concessioni gratuite.* — Nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi oggetto della concessione, eccettuati i casi di cui al primo comma, lettera *a*), del citato art. 9), secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 31 della presente legge. La concessione deve prevedere tra l'altro:

1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;

2) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comunque nel rispetto di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;

3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.

Il consiglio comunale, per opere di particolare o rilevante interesse, può disporre che la concessione venga subordinata anche alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che, oltre a contenere le condizioni di cui al precedente comma, devono essere pure trascritti.».

Art. 25.

All'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole d'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
h) i parcheggi pubblici. »;

il settimo comma è abrogato;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Le classi dei comuni per le determinazioni degli oneri sono stabilite con deliberazione del consiglio regionale. »;

il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dal seguente:

« Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui al precedente art. 30, il consiglio comunale può specificare nelle norme di piano regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del presente articolo, delle quali è indispensabile l'esistenza nelle zone agricole individuate dal piano regolatore generale. ».

Art. 26

All'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In tali zone sono vietate nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani e ai servizi della pesca. Per il patrimonio edilizio esistente in tali zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 36, 42 e 43 della presente legge. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente e di quelle connesse alla attività agricola nei limiti previsti dal piano regolatore generale e sono ammesse destinazioni a verde pubblico nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonchè per una fascia di profondità di almeno:

a) mt 50 dal limite demaniale dei fiumi e dei torrenti compresi nel territorio delle comunità montane;

b) mt 100 dal limite demaniale dei laghi nonchè, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e dei torrenti;

c) mt 50 dalle sponde dei canali navigabili e del canale emiliano-romagnolo. »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I vincoli di cui al comma precedente valgono per tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione del piano stralcio comprensoriale di cui all'ottavo comma successivo. Con lo stesso piano stralcio il comprensorio può proporre alla Regione la esclusione dei fiumi e torrenti o di loro parti da tale vincolo. Qualora i corsi d'acqua riguardino il territorio di più comprensori, le province interessate possono fornire criteri per assicurare la necessaria omogeneità di elaborazione dei piani stralcio comprensoriali. »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Il piano stralcio comprensoriale può ridefinire il perimetro del territorio urbanizzato di cui al sesto comma del presente articolo nonchè escludere da tali vincoli, quando non comportino pregiudizio per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e definite zone territoriali omogenee *B*, *C*, *D*, *E* e *G* secondo i successivi articoli 37, 38, 39, 40 e 41. »;

al nono comma le parole « primi sei commi » sono sostituite dalle parole « primi cinque commi »;

al decimo comma le parole « in deroga al precedente art. 5 » sono soppresse;

dopo il dodicesimo comma sono inseriti i seguenti due commi:

« Per il fiume Po, fino all'approvazione del piano stralcio regionale di cui ai successivi commi, la giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare può autorizzare i comuni a disporre deroghe ai vincoli delle aree di cui all'ottavo comma del presente articolo. Per le altre aree vincolate tale deroga può essere concessa solo in sede di adozione del piano regolatore generale o di sue varianti generali.

Per le coste marine, fino all'approvazione del piano stralcio regionale di cui ai successivi commi, la giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare può autorizzare i comuni a disporre deroghe solo per vincoli delle aree di cui all'ottavo comma del presente articolo. »;

al penultimo comma le parole « da norme regionali » sono sostituite dalle parole « dalle norme regionali ».

Art. 27.

Dopo il primo comma dell'art. 34 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:

« Le attribuzioni regionali di cui al precedente comma sono esercitate, anche in caso di controversie, dalla giunta regionale, sentito il competente servizio regionale ».

Nel secondo, nel quarto e nel quinto comma dell'art. 34 della stessa legge le parole « al comitato comprensoriale » sono sostituite dalle parole « all'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale ».

Nel quinto comma del medesimo art. 34 le parole « dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, il quale » sono sostituite dalle parole « degli uffici regionali competenti, i quali ».

Nel settimo comma del citato articolo le parole « dai comitati comprensoriali » sono sostituite dalle parole «dagli uffici di presidenza dei comitati comprensoriali ».

Art. 28.

All'art. 35 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma le parole « gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo; » sono sostituite dalle parole « gli spazi rimasti liberi perchè destinati, per tradizione, ad usi urbani e/o collettivi, »;

al secondo comma le parole « complessi insediativi pubblici e privati » sono sostituite dalle parole « complessi insediativi storici pubblici e privati »;

al secondo comma, terz'ultimo rigo, le parole « possono essere » sono sostituite con le parole « sono, di preferenza, »;

al terzo comma, terzo rigo, le parole « agli usi di cui al successivo art. 46, primo comma » sono sostituite con le parole « a servizi pubblici del quartiere e dei complessi insediativi »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Tale disciplina potrà altresì individuare le zone, esattamente delimitate, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonchè dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. »;

al settimo comma, primo rigo, dopo la lettera « B » sono inserite le parole « , globalmente computate per ciascun centro edificato, »;

l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« In conformità a quanto previsto all'art. 27, comma quarto, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone omogenee *A* e per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee *B*, nelle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale sottoposte a piani particolareggiati di iniziativa pubblica, in attesa dell'adozione dei medesimi, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè gli interventi di restauro di cui ai punti *A1* e *A2* del successivo art. 36 che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari con il mantenimento della destinazione d'uso residenziale. Nelle zone sottoposte a piano per l'edilizia economica e popolare, in attesa dell'adozione di quest'ultimo, sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 42.

Nelle zone omogenee *A* e per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee *B*, nelle aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione e non sottoposti a piani particolareggiati di iniziativa pubblica, si attuano interventi diretti attraverso concessione su singole unità di intervento secondo la disciplina particolareggiata del piano regolatore generale.

Nelle zone omogenee *A* per le aree non comprese nel programma pluriennale di attuazione, in attesa dei piani particolareggiati, sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 9, lettere *b*), *e*), *f*), *g*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee *B* sono altresì ammessi gli interventi di cui alle lettere *e*) e *d*) dello stesso art. 9. »;

il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle zone omogenee *A* e *B* gli immobili, sedi di attività produttive industriali non destinate dal piano regolatore generale agli usi di cui all'art. 46 e alle finalità di cui alle zone omogenee *F* dell'art. 13 della presente legge o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi. Eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal consiglio comunale ed approvate dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale ».

Art. 29.

L'art. 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

Art. 36 - *Zone ambientali, zone territoriali omogenee A.* — Sono considerate zone omogenee *A* le parti del territorio di cui all'art. 13, quarto comma, zona *A*, della presente legge.

Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali:

1) gli insediamenti storici senza soluzione di continuità con l'espansione urbana; essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui;

2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri murati o comunque definiti.

La disciplina particolareggiata del piano regolatore generale per le zone omogenee *A* è articolata per unità minime di intervento, unità edilizie e categorie o sottocategorie di massima articolate secondo le indicazioni del presente articolo e individuate graficamente.

I piani di attuazione del piano regolatore generale di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) dell'art. 18 recepiscono e specificano tale disciplina particolareggiata.

Le unità minime di intervento possono comprendere, in ragione della loro complessità tipologica, una o più unità edilizie.

Per le unità minime di intervento è prescritta la presentazione di un progetto unitario, a cui di norma farà riferimento una unica concessione.

Con l'approvazione del progetto unitario può essere consentita l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione.

Entro il perimetro della unità minima di intervento possono coesistere una o più categorie di intervento di cui ai successivi commi.

Di norma i perimetri delle unità minime di intervento debbono essere contigui e le unità disposte senza soluzione di continuità entro il perimetro della zona territoriale omogenea *A*.

Per ogni unità di intervento va prevista la destinazione d'uso tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13, punto 5, della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. Le destinazioni d'uso compatibili possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani, compresi nelle unità minime di intervento.

Ogni unità edilizia, comprendente edifici e aree scoperte di pertinenza, viene individuata attraverso la classificazione tipologica e attuata secondo le seguenti categorie di intervento.

A1) Restauro scientifico.

Gli interessi di restauto scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali;

murature portanti sia interne che esterne;
solai e volte;
scale;
tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

A2) Restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edifico, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

I tipi di intervento della categoria *A2* restauro e risanamento conservativo sono specificati all'interno di sotto categorie.

1) Restauro e risanamento conservativo tipo *A*.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo *A* riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

murature portanti sia interne che esterne;
solai e volte;
scale;
tetto, con ripristino del manto di copertura generale;

c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

2) Restauro e risanamento conservativo tipo *B*.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo *B* riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti della altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;

c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incontrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

3) Ripristino tipologico.

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrino nella categoria *A1* e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;

il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

4) Demolizione.

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato ed a verde pubblico, di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.

5) Recupero e risanamento delle aree libere.

Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unità edilizie nel loro insieme ed esterne ad esse e di rilevante importanza come documento dei trascorsi storici dell'insediamento.

L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree destinate a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:

la eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.

A3) Ristrutturazione edilizia.

Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

I tipi di intervento della categoria *A3* Ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sotto categorie.

1) Ristrutturazione.

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici achitettonici mediante:

il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;

il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;

il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonchè dei servizi;

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Il piano regolatore generale può altresì prevedere la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

2) Ripristino edilizio.

Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.

Il tipo di intervento prevede:

a) la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato 1, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie utile.

A4) Ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi riguardano le unità minime di intervento, contenenti unità edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbano ed edilizio originario.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:

la demolizione e costruzione, sulla base di parametri planivolumetrici specificati nelle planimetrie di piano, ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una densità fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al 50% della densità fondiaria media nella zona;

il rispetto dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e la cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie utile all'atto della concessione.

I medesimi criteri si applicano agli interventi per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle aree libere di cui al secondo comma del precedente articolo 35 nel caso in cui non si applichi il ripristino tipologico e rinnovo di cui al punto *A2*) del presente articolo.

Il piano regolatore generale, può in ogni altra parte del territorio estranea alla zona omogenea *A*, individuare gli edifici e i complessi edilizi di interesse culturale, storico-artistico ambientale, dettando la relativa disciplina particolareggiata secondo le categorie di intervento *A1* e *A2* del presente articolo, delimitando le eventuali aree verdi di pertinenza o comunque gli spazi liberi circostanti di rispetto non edificabili e definendo le destinazioni d'uso.

Negli strumenti urbanistici vigenti, non adeguati alle disposizioni del presente articolo, sono ammessi gli interventi di cui ai precedenti punti *A1*) e *A2*) nonchè di cui agli articoli 42 e 43 della presente legge; interventi diversi sono ammessi solo mediante piani di recupero, piani particolareggiati pubblici e piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla presente legge che dettino la disciplina particolareggiata di cui ai commi precedenti.

Le norme del presente articolo costituiscono i criteri metodologici di cui all'art. 2, comma primo, della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2.

Il consiglio regionale potrà modificare ed integrare i suddetti criteri con gli atti normativi di cui al precedente art. 4, punto 3, della presente legge.

Art. 30.

All'art. 37 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale per le zone omogenee *B* prevede inoltre:

indici fondiari minimi su lotti liberi non inferiori a 1,2 mc/mq o a 0,4 mq/mq;

standards di parcheggio pubblico per ogni intervento di nuova edificazione non inferiori a 5 mq/ab., da cedersi gratuitamente all'atto del rilascio della concessione;

la dotazione minima di autorimesse ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, da prevedersi anche per gli interventi di ristrutturazione;

criteri normativi per la destinazione d'uso dei piani terra, sia per i nuovi edifici residenziali che per le ristrutturazioni, anche sulla base del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nelle zone omogenee *B* gli interventi sull'esistente sono regolati secondo quanto previsto dai punti *A2*, *A3*, *A4* dell'articolo 36 della presente legge; quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43. Sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento in conformità agli indici di zona del piano regolatore generale compatibilmente con quanto previsto al precedente art. 35 ».

Art. 31.

Al quinto comma dell'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, le parole « per un massimo del 30% » sono sostituite dalle parole « per un massimo del 15% ».

Nell'ultimo comma dell'art. 38 della sopracitata legge regionale n. 47/1978 sono soppresse le parole « nè superiore a 3 mc/mq o a 1 mq/mq ».

Art. 32.

Le lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono sostituite dalle seguenti:

a) gli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e turistici esistenti;

b) le nuove zone produttive artigianali, industriali, commerciali e turistiche ».

Alla fine del quarto comma dell'art. 39 della legge sopracitata, sono aggiunte le seguenti parole: « le aree di cui al presente comma non potranno interessare una quota superiore al 15% della zona nella quale sono inserite ».

Art. 33.

All'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Negli ambiti specifici e secondo i modi previsti dal piano regolatore generale gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti:

a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;

b) piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 24, lettera *d*), della presente legge;

c) piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 che stabiliscono, in funzione delle reali necessità produttive delle aziende, la qualità e la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo;

d) concessioni gratuite in conformità alle norme del piano regolatore generale nei soli casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

e) concessioni onerose in conformità alle norme del piano regolatore generale in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi nella concessione gratuita.

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali sono redatti in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 ed approvati dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, il quale ne verifica la corrispondenza alle norme vigenti, con particolare riguardo a quanto è indicato nel presente articolo.

Il piano va corredato degli elementi previsti dall'art. 21 della citata legge regionale n. 18 e degli elaborati richiesti dalle norme di piano regolatore generale. Il piano può essere approvato indipendentemente dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla stessa legge regionale n. 18.

Gli indici fissati dalle norme di zona possono essere superati in sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale e nell'ambito degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano, qualora ciò sia previsto dalle norme del piano regolatore generale che disciplinano la zona agricola nel rispetto del presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono strettamente correlati alle esigenze produttive.

Gli interventi previsti ai punti *a*), *b*) e *c*) sono comunque sottoposti alla procedura della concessione »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del sesto comma del presente articolo il sindaco si avvale della commissione consultiva agricola all'uopo costituita con delibera del consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da nove membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato »;

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti due commi:

« In luogo della commissione di cui sopra il consiglio comunale può decidere, per le concessioni di cui al presente articolo, di integrare la composizione della commissione edilizia con l'inclusione di almeno tre rappresentanti delle organizzazioni indicate nel precedente comma.

Nel caso in cui le organizzazioni indicate nel tredicesimo comma del presente articolo non designino i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla richiesta da parte del comune, il sindaco rilascia le concessioni nelle zone agricole sentito il parere della commissione edilizia ».

Art. 34.

L'ultimo comma dell'art. 41 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è abrogato.

Art. 35.

Nell'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, va aggiunto il seguente ultimo comma:

« Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici ».

Art. 36.

All'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 42, costituiscono intervento di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonchè le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di interventi su edifici classificati *A2* dal precedente art. 36 vanno comunque rispettate nella manutenzione straordinaria le prescrizioni del piano regolatore generale relative a tali edifici »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La manutenzione straordinaria non è ammessa nei casi di restauro scientifico di cui al precedente art. 36, punto *A1*. In tal caso deve essere richiesta la concessione di cui all'art. 30 della presente legge »;

al quinto comma sono soppresse le seguenti parole: « Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico ».

Art. 37.

All'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel terzo comma, primo rigo, le parole « possono essere » sono sostituite dalle parole « ove sia necessario, sono »;

il quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 38.

All'art. 45 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, secondo rigo, le parole « viabilità e alla rete » vengono sostituite con le parole « viabilità sovracomunale e alla eventuale rete »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le zone di rispetto stradale dovranno avere una profondità almeno pari a quella stabilita dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404. Tale profondità si applica anche alle ferrovie di competenza statale nella misura minima di mt 30 ed alle restanti ferrovie nella misura minima di mt 20, misurati dal ciglio o dal piede della scarpata, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti i rispetti sono obbligatori all'esterno dei perimetri dei centri urbanizzati di cui all'art. 13, punto 3) della presente legge ».

Art. 39.

L'art. 46 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 46 - *Standards urbanistici.* — Nei piani regolatori generali deve essere assicurata una dotazione minima ed inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo calcolate sugli abitanti teorici, ottenuti moltiplicando la capacità insediativa teorica di cui all'art. 13 valutata in stanze per l'indice di affollamento di progetto calcolato in abitanti per stanza.

Per gli insediamenti residenziali:

A) relativamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per abitante teorico e di mq 25 ogni due posti letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico-residenziale, così ripartiti:

a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne;

b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;

c) mq 12 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, esclude le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;

d) mq 3 di aree per parcheggi pubblici.

B) Relativamente a tutti gli altri comuni, la misura minima inderogabile è di mq 30 per abitante teorico e negli insediamenti a carattere turistico-residenziale è di mq 30 ogni 2 posti letto così ripartiti:

a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne;

b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;

c) mq 16 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;

d) di mq 4 di aree per parcheggi pubblici.

Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti attuativi di cui all'art. 18 concorrono alla quantificazione complessiva degli standards di cui al precedente comma.

Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, previsti in tutti gli strumenti attuativi di cui all'art. 18 vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1976, n. 765, e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato.

Per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso previsti negli strumenti attuativi di cui ai punti 1), 3), 4) dell'art. 18 vanno fissate le seguenti dotazioni minime: la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 15% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per parcheggi e il restante 10% a verde pubblico e attività collettive.

Per i nuovi insediamenti residenziali anche di carattere turistico previsti nei piani per l'edilizia economica e popolare, nei piani particolareggiati pubblici e privati, fermo restando la dotazione minima di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo, il piano regolatore generale può prevedere una diversa quantificazione degli standards.

Nelle zone esistenti, di carattere residenziale e turistico, sottoposte a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, a piano per l'edilizia economica popolare, a piano per gli insediamenti produttivi, nel caso in cui siano ammessi interventi di demolizione e ricostruzione il piano regolatore generale fissa il livello degli standards, fermo restando un minimo inderogabile corrispondente a 3 mq di parcheggio pubblico per abitante teorico calcolato come nel primo comma.

Anche se il piano regolatore generale non sia stato ancora adeguato alle disposizioni del presente articolo gli strumenti di attuazione di cui all'art. 18 devono prevedere il reperimento integrale degli standards predetti.

Il piano territoriale comprensoriale o apposito piano stralcio, esteso a tutti i comuni del comprensorio, può stabilire standards inferiori a quelli indicati al primo comma ferma restando una dotazione minima inderogabile di mq 20 per abitante teorico per i comuni di popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di mq 25 per abitante teorico per i restanti comuni.

Il comitato comprensoriale fissa in sede di piano territoriale di coordinamento la dotazione minima di aree, di cui all'articolo 41 della presente legge, per l'istruzione superiore all'obbligo, per attrezzature sanitarie ospedaliere, per parchi comprensoriali e grandi attrezzature per lo sport nonchè per attrezzature pubbliche di interesse generale.

L'approvazione del piano regolatore generale, relativamente alle aree nelle quali siano state già specificatamente localizzate singole opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente l'inizio delle espropriazioni delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici del presente articolo, semprechè lo stesso piano regolatore generale non ne disponga l'attuazione mediante piano particolareggiato ».

Art. 40.

All'art. 47 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il punto 2) del primo comma è sostituito dal seguente

« 2) fattori demografico-occupazionali riferiti alla struttura e distribuzione dei posti di lavoro, della popolazione residente e degli attivi per settore con riferimento alla ipotesi di andamento tendenziale e di riequilibrio del piano quinquennale di sviluppo »;

il punto 2) del terzo comma è sostituito dal seguente:

« 2) tavole del progetto nel rapporto 1:10.000 oppure 1:25.000 »;

il punto 3) del terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3) tavole nel rapporto 1:25.000 oppure 1:50.000 con la sintesi schematica dei contenuti del piano territoriale di coordinamento comprensoriale ».

Art. 41.

L'art. 48 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 48 - *Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comunale.* — Ai fini dell'elaborazione del piano regolatore generale si devono approfondire a livello comunale i dati conoscitivi di cui all'art. 47 della presente legge nonchè acquisire i seguenti eventuali ulteriori dati:

analisi dello stato di fatto;

indagine sugli immobili di valore storico-ambientale;

analisi delle condizioni abitative;

analisi dell'attività costruttiva;

individuazione delle aree a colture pregiate;

analisi delle strutture produttive;

analisi delle reti stradali esistenti.

In particolare, ai fini della predisposizione della disciplina particolareggiata per le zone territoriali omogenee *A* di cui al precedente art. 36, l'analisi dello stato di fatto deve comprendere almeno i seguenti studi preliminari:

a) trasformazione storica del tessuto urbanistico;

b) principali tipologie;

c) analisi degli spazi liberi e del verde;
d) analisi strutturale della popolazione;
e) analisi del patrimonio edilizio esistente.

Tutta la documentazione relativa alle ricerche finalizzate all'elaborazione del piano regolatore generale resta depositata presso la segreteria del comune e chiunque puo prenderne visione.

Gli elementi costitutivi del piano regolatore generale sono:

1) relazione illustrativa con allegate schede dell'ipotesi demografica ed occupazionale nonchè del fabbisogno residenziale arretrato e futuro calcolato secondo il disposto dell'art. 13 della presente legge e i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi;

2) tavola di progetto nel rapporto 1:5.000 dell'intero territorio comunale;

3) tavola di progetto in scala non inferiore rispettivamente a 1:1.000 oppure 1:2.000 per le zone *A;*

4) tavola nel rapporto 1:10.000 oppure 1:25.000 contenente la sintesi schematica delle previsioni di piano regolatore generale;

5) norme di attuazione del piano regolatore generale;

6) relazione geologica contenente le prescrizioni per i nuovi insediamenti.

Le tavole di cui ai punti 2) e 3) e le norme di cui al punto 5) sono gli unici elementi probanti in caso di controversie».

Art. 42.

All'art. 49 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

«*a*) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto dalla presente legge, sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico»;

alla lettera *g*) dopo le parole «in scala 1:500 sono aggiunte le parole «oppure 1:1.000»;

la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni di uso»;

il terzultimo comma è abrogato;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«I piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed i piani di recupero di iniziativa pubblica possono limitarsi agli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) del presente articolo oltre a quelli stabiliti dalla legislazione statale»;

l'ultimo comma è abrogato.

Art. 43.

L'art. 50 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 - *Abitabilità e usabilità delle costruzioni.* — Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del sindaco, all'uopo richiesta dall'interessato.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che sia stata rilasciata dal sindaco regolare concessione o autorizzazione;

b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato;

c) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitario, sia di altro genere;

d) che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;

e) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno.

Alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma devono essere allegati:

a) il certificato di collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, a norma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1971, numero 1086;

b) una certificazione congiunta del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori, per gli edifici pubblici e privati non adibiti ad attività industriali ed artigianali, attestante la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione allegata dal committente alla domanda di concessione edilizia e tesa a dimostrare l'osservanza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1976, numero 373, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1977;

c) ogni altro certificato che debba essere rilasciato a norma di legge attestante il rispetto delle norme antincendio, sismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni.

Il sindaco, effettuati, tramite gli uffici tecnici comunali e gli uffici sanitari, gli accertamenti di competenza e viste le certificazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del comma precedente, rilascia l'autorizzazione d'uso o di abitabilità.

Qualora, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o di usabilità di un immobile, sia stata necessaria la preventiva autorizzazione di un'altra autorità, che, secondo le vigenti leggi, sia preposta alla verifica di certe situazioni, la comunicazione al sindaco, da parte di tale autorità, che le situazioni positive precedentemente accertate siano venute meno, comporta l'obbligo per il sindaco di dichiarare l'inabitabilità dell'immobile oggetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 222 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

In attesa dell'autorizzazione definitiva è ammesso il rilascio di un'autorizzazione provvisoria all'uso o all'abitabilità anche di una sola parte dell'edificio purchè siano rispettate le seguenti tre condizioni:

1) sia stata fatta specifica domanda da parte dell'interessato;

2) le parti comuni (o di interesse generale) risultino regolarmente costruite;

3) sia stata data adeguata fidejussione per il completamento dei lavori sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'autorizzazione provvisoria decade allorchè venga meno una delle condizioni indicate al comma sesto del presente articolo e può altresì essere revocata per l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione definitiva.

In assenza delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi è fatto divieto ai comuni e loro consorzi ed alle aziende di erogazione di servizi pubblici, quali acqua, gas, illuminazione, rete fognante, di effettuare le relative forniture».

Art. 44.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 52 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente:

«L'ordinanza di demolizione delle opere abusive, anche se effettuate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, viene emanata dal sindaco, previo il parere della commissione edilizia comunale».

Art. 45.

All'art. 53 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nel primo comma e nel secondo comma, le parole «comitato comprensoriale» sono sostituite con le parole «Ufficio di presidenza del comitato comprensoriale».

Art. 46.

L'art. 54 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 - *Deroghe.* — Il regolamento edilizio può dettare disposizioni che consentano al sindaco, previo nulla-osta del consiglio comunale, di rilasciare concessioni edilizie in deroga

alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del piano regolatore generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e sempreché riguardino edifici ed impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica.

Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

Art. 47.

Il penultimo comma dell'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dai seguenti due commi:

« Le adunanze della commissione sono valide in prima convocazione con la presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detto quorum le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno quattro membri. I pareri sono validi quanto siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente di diritto determina la decadenza dell'incarico e la sua sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di quanto disposto nel primo comma del presente articolo, dal comitato comprensoriale ».

Art. 48.

L'art. 59 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 - *Compiti della commissione consultiva comprensoriale.* — La commissione consultiva comprensoriale esprime parere:

sugli strumenti urbanistici, di cui al precedente art. 7, punto 4), lettere *a*), *i*), *l*) e *m*), sottoposti all'approvazione del competente organo comprensoriale;

per i provvedimenti di cui al precedente art. 7 punto 5);

per i provvedimenti di cui al precedente art. 7 punto 12) solamente ove essi concernano l'imposizione del vincolo idrogeologico nonchè modificazioni, ampliamenti o abrogazioni dei vincoli esistenti;

su qualsivoglia altro argomento sottopostogli dal comitato comprensoriale.

Il parere del predetto organo consultivo sostituisce il parere di qualsiasi ufficio od organo singolo o collegiale ai quali sia demandato dalle vigenti disposizioni di esprimere pareri sulle materie attribuite ai comprensori della presente legge ».

Art. 49.

All'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio comunale istituisce una commissione edilizia anche indipendentemente dalle modifiche del regolamento edilizio di cui al successivo art. 62. Tale commissione è l'organo consultivo del comune nel settore urbanistico ed edilizio in genere ed in particolare per gli strumenti urbanistici indicati nella presente legge, la cui approvazione è attribuita al comune, e per il rilascio delle concessioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I consiglieri comunali possono partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto e con le modalità stabilite dal consiglio comunale »;

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il consiglio comunale, con propria deliberazione stabilisce quali opere non sono soggette al parere della commissione edilizia tenuto conto della loro modesta incidenza urbanistica ed ambientale. In tal caso il sindaco si avvale del parere dell'ufficio tecnico comunale.

I comuni sono tenuti a costituire le commissioni edilizie previste dalla presente legge entro il 30 dicembre 1980 ».

Art. 50.

L'art. 61 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 61 - *Obbligo di adozione o di revisione del piano regolatore generale.* — I comuni sprovvisti di piano regolatore generale, anche se dotati di programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare il piano regolatore generale entro il 31 dicembre 1981.

I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini, fatti salvi i tempi di cui al precedente art. 10, ultimo comma:

a) i comuni, dotati di piano regolatore generale approvato dal Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre 1981;

b) i comuni, dotati di piano regolatore generale approvato dalla Regione prima del 26 dicembre 1978:

entro il 31 dicembre 1981, se hanno una popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

entro il 31 dicembre 1982, se hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma non superiore a 50.000;

entro i 31 dicembre 1983, se hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) i comuni, dotati di piano regolatore generale approvato ai sensi del successivo comma, entro cinque anni dalla data dell'approvazione.

« I piani regolatori generali e le loro varianti, salvo quanto disposto dall'art. 15 della presente legge, adottati dai comuni prima del 26 dicembre 1978, anche se trasmessi alla Regione successivamente a tale data, sono approvati se rispondenti alle disposizioni dei precedenti articoli 33, 36 e 46 dalla Regione stessa con le procedure del seguente comma.

Fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale i programmi di fabbricazione, i piani regolatori generali e loro varianti sono approvati dalla giunta regionale sentito l'ufficio di presidenza del comprensorio e previo parere del comitato consultivo regionale. L'ufficio di presidenza deve esprimersi entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali la giunta potrà adottare i successivi provvedimenti di competenza.

Le varianti al piano regolatore generale adottate per lo adeguamento del piano ai citati articoli 33, 36 e 46 sono approvate dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente art. 7, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale.

I comuni dotati di programma di fabbricazione possono adottare varianti allo stesso solo se le medesime non incidono sul dimensionamento del programma di fabbricazione. E' consentita fino al 30 giugno 1981 una sola variante che incida sul dimensionamento residenziale del programma di fabbricazione, in misura non superiore al 10 % degli abitanti residenti nel comune alla data di adozione della variante. Parimenti può essere adottata una sola variante che incida sul dimensionamento produttivo in misura non superiore al 15 % delle aree produttive esistenti alla stessa data. Le suddette varianti sono approvate dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 7 ».

Art. 51.

L'art. 62 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 62 - *Regolamenti edilizi.* — Tutti i comuni devono adeguare, entro il 31 dicembre 1980, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l'attività edilizia.

Tale regolamento viene approvato dal competente organo comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale ».

Art. 52.

L'art. 65 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Art. 65 - *Zone produttive turistiche.* — I comuni previa perimetrazione delle zone e degli edifici turistici a carattere non residenziale di cui si intende conservare la destinazione d'uso da effettuarsi con delibera consiliare, possono autorizzare entro e non oltre il 30 giugno 1981 con specifiche delibere consiliari, per le attrezzature ricettive relative ad alberghi, pensioni e locande, escluse quelle comprese nei centri storici nonchè quelle inserite nei piani particolareggiati e nei piani di recupero, interventi di riqualificazione volti all'adeguamento dei servizi strettamente funzionali e proporzionati all'attività ricettiva, anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, ferma restando la capacità ricettiva esistente.

Per gli interventi di riqualificazione, in ogni caso, le distanze tra pareti finestrate non potranno essere inferiori a un terzo dell'altezza della più alta delle pareti prospicienti, e comunque non inferiori a mt 6, e per gli edifici non si potranno avere incrementi di altezza superiori a quella esistente, se non per realizzare volumi strettamente necessari per impianti tecnologici. A tali interventi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, punto 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968».

Art. 53.

L'art. 68 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 68 - *Disposizioni finali.* — Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, secondo comma, della presente legge, entro il 30 ottobre di ogni anno i comuni, i comprensori, le comunità montane ed il circondario di Rimini trasmettono alla giunta regionale una relazione sullo stato della pianificazione, concernente il territorio di propria competenza.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2.

Ai fini della presente legge, nonchè delle leggi regolanti comunque la materia urbanistica per strumento urbanistico generale si intendono sia i piani regolatori generali comunali, sia i programmi di fabbricazione.

Sono abrogate le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge e, in particolare, quelle contenute nel punto 5), lettera *a)*, dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18».

Titolo II

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 1975, N. 18, 2 MAGGIO 1978, N. 13, 1° AGOSTO 1978, N. 26 E 13 MARZO 1979, N. 7.

Art. 54.

Nell'art. 4, secondo comma, n. 9, della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 sono soppresse le parole: «e provvedere a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 32 della legge stessa».

Art. 55.

Sono soppressi, il terzo comma dell'art. 29, l'art. 32 e l'art. 34 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

Le funzioni già attribuite alla 1ª sezione in formazione ridotta del comitato consultivo regionale sono esercitate dalla 1ª sezione per l'urbanistica e l'edilizia di tale organo consultivo.

I pareri consultivi non regolati dalla presente legge e previsti da leggi statali o regionali nel settore urbanistico sono attribuiti alla giunta regionale, sentito il competente servizio regionale.

La giunta regionale può delegare un suo componente per l'esercizio di tale competenza.

Dopo il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le adunanze del comitato sono valide in prima convocazione con la presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove siano presenti almeno cinque membri. I pareri sono validi quando siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente di diritto determina la decadenza dall'incarico e la sua sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di quanto disposto nel precedente art. 30, dalla giunta regionale».

Art. 56.

Il quarto e il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:

«Il piano comunale delle attività estrattive costituisce variante specifica agli strumenti urbanistici vigenti e pertanto deve essere formato, adottato e pubblicato secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia urbanistica.

Detto piano viene approvato dal competente comitato comprensoriale, sentita la commissione consultiva comprensoriale prevista nel seguente art. 19.

In mancanza della commissione comprensoriale il parere sul piano viene espresso dalla commissione regionale di cui al seguente art. 17, integrata da cinque componenti della 1ª sezione del comitato consultivo regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Il provvedimento di approvazione del piano viene pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 57.

Nel primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, è soppressa la frase «dopo diffida all'interessato».

Nel quarto comma dell'articolo citato, dopo le parole «dalla Regione» sono aggiunte le parole «nonchè dalle province».

Art. 58.

Le norme relative al funzionamento del comitato consultivo regionale disposte nel precedente art. 55 si applicano anche alla commissione consultiva regionale ed alle commissioni comprensoriali per le cave e torbiere di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, eccetto per quanto attiene alla sostituzione dei componenti decaduti dalla commissione comprensoriale, che viene effettuata con nomina disposta dal comitato comprensoriale.

Art. 59.

Le sanzioni previste dall'art. 21 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, si applicano anche alle ipotesi in cui l'attività di coltivazione sia esercitata in difformità a quanto prescritto dall'autorizzazione o dalla relativa convenzione.

Art. 60.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 26, è sostituito dal seguente:

«L'efficacia dei vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali predisposti dalle commissioni».

Nell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1979, n. 7, sono soppresse le parole «nonchè gli strumenti urbanistici di disciplina degli insediamenti costieri».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 marzo 1980

TURCI

(4001)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801540)